B4 La regolarizzazione delle società irregolari

(fonte: Gian Paolo Tosoni)

Il prossimo 28 febbraio 2001 scade il termine per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari, come previsto dall'articolo 3, comma 5 della legge n. 342 del 21 novembre 2000. La norma dispone che le società "di fatto" o "irregolari" esistenti alla data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate appunto entro il 28 febbraio 2001 in una qualsiasi delle forme di società "regolari" (società di persone o di capitali) contemplate nel codice civile.

La norma in questione non richiama anche le società semplici agricole; tuttavia, tenuto conto che la modifica legislativa in commento comporta la sostituzione dell'articolo 3, comma 68, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che il successivo comma 75 di detto articolo 3 dispone che le norme di cui al comma 68 si applicano anche alle società semplici che svolgono attività agricola esistenti alla data del 19 febbraio 1996, si può plausibilmente sostenere che la regolarizzazione agevolata si applichi anche alle società semplici agricole, esistenti alla medesima data.

La riapertura dei termini sulla regolarizzazione non può peraltro interessare un numero elevato di soggetti; infatti, ormai non possono essere frequenti i casi di società che hanno potuto operare in questi anni facendo a meno della iscrizione presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, iscrizione che risulta inibita alle società di fatto a norma del Dpr n. 581/96.

Inoltre, appare scarso l'interesse fiscale alla procedura di regolarizzazione. Dopo l'emanazione della legge n. 662 del 1996, in materia di imposta di registro, sono state infatti introdotte sostanziali modifiche dall'articolo 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; in particolare è stata disposta l'applicazione dell'imposta fissa nella misura di lire 250 mila sia in presenza di conferimento di azienda sia nel caso di regolarizzazione di comunione ereditaria in società. Inoltre, come è noto, la tassa fissa "copre" anche il caso che nella società irregolare siano presenti beni immobili: su quest'ultimo punto va poi ricordato che la Cassazione è recentemente intervenuta per sancire che non è necessario un formale "atto di conferimento" dalla società irregolare alla società regolarizzata, dato che la regolarizzazione è un fenomeno meramente "trasformativo" (Cassazione n. 10254/2000 e n. 2736/1995).

La regolarizzazione di società di fatto, in base al citato articolo 3, comma 68, comporta dunque l'assolvimento dell'imposta di registro nella misura di lire 500 mila per le società "irregolari" e di lire 1 milione per quelle "di fatto"; tale importo aumenta a lire 1 milione 500 mila in presenza di mobili iscritti in pubblici registri ed è di lire 3 milioni se è previsto l'apporto di immobili. Quindi, l'ammontare dell'imposta dovuta per la regolarizzazione agevolata è ben superiore a quella dovuta ordinariamente in caso di regolarizzazione […]

Nel settore agricolo si potrebbe presentare qualche caso in presenza di esercizio contemporaneo di attività commerciale e agricola. Supponiamo ad esempio che una società semplice agricola gestisca un vivaio e contemporaneamente effettui delle operazioni tipicamente commerciali (vendita di articoli da giardinaggio, manutenzione parchi e giardini); tale seconda attività, avendo natura commerciale, non può essere svolta da una società semplice e quindi può essere valutata l'ipotesi della regolarizzazione in società commerciale. Nella fattispecie, peraltro, l'operazione presenta qualche complicazione in

quanto la regolarizzazione in società in nome collettivo o in altro tipo di società commerciale, dovrebbe riguardare soltanto l'attività commerciale e non anche l'attività vivaistica che, avendo natura agricola, risulta invece ben riposta nell'alveo della società semplice.